

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1944

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OCCHETTO, ALLEGRA, BERTANI FOGLI ELETTA, BOSI  
MARAMOTTI GIOVANNA, CODRIGNANI GIANCARLA, FER-  
RI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, OLIVI, PAGLIAI  
MORENA AMABILE, SARTI, BOCCHI**

*Presentata il 31 luglio 1980*

Interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel presentare questa proposta di legge di interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non è nostra intenzione entrare nella complessa disciplina che regola l'istituto del giuramento e della promessa solenne, quale si evince dal testo unico dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11) ma soltanto circoscrivere il nostro discorso alla particolare posizione del personale docente.

Vogliamo subito dire, perché non sorgano equivoci sul nostro pensiero, che la proposta di non applicare l'articolo 11 del testo unico agli insegnanti non significa in nessun modo mettere in discussione i

vincoli di fedeltà che tutti i cittadini e, in particolar modo, i pubblici dipendenti devono alla Repubblica e alle sue leggi. Siamo ben consapevoli che non è l'atto formale di un giuramento a far sentire il legame alle istituzioni democratiche e a determinare comportamenti conseguenti nei funzionari dello Stato. Anzi si deve spesso verificare un rapporto tra cittadini e rappresentanti della pubblica amministrazione non ispirato certo al giuramento prestato al momento dell'assunzione in ruolo. I cittadini si trovano sovente di fronte funzionari che, non solo non rispettano il giuramento ma calpestano anche le più elementari garanzie della convivenza civile, quelle, cioè, che danno un significato tutto positivo alla esistenza dello

Stato stesso. Siamo consapevoli altresì che spesso vengono calpestati i diritti e la dignità di chi richiede i servizi dello Stato con atti di favoritismo, di prevaricazione e di disprezzo, con ritardi nel disbrigo delle pratiche. In sostanza, nonostante il giuramento, si disattendono i principi sui quali si fonda la Carta costituzionale e, in qualche modo, preesistono ad essa. Non è questo il tema che vogliamo affrontare, ma riparare a una ingiusta applicazione di un articolo del testo unico che ha comportato l'estensione del giuramento agli insegnanti elementari e medi.

In un articolo apparso sul *Corriere della Sera* l'8 luglio 1980 a seguito del caso dell'insegnante Alessandro Galli di Bologna che aveva intrapreso da tempo un'azione di digiuno per ottenere l'abolizione del giuramento, si riportavano i giudizi di eminenti giuristi che coglievano le palesi incongruità legislative che emergono quando si studia il problema. La prima di esse deriva dal fatto che i docenti universitari non giurano. Non basta, a nostro parere, quel simulacro di autonomia dell'università a giustificare la dispensa al giuramento degli universitari. Piuttosto la ragione è da ricercarsi nell'articolo 133 della Costituzione che garantisce la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento. Se tale libertà è rivendicata per i docenti universitari non si vede perché non debba essere estesa ai docenti medi ed elementari il cui insegnamento è stato e deve essere improntato ad una larga e meditata sperimentazione. Se nel 1945 fu emanata una apposita legge che riconosceva ai docenti universitari il diritto di non giurare, altrettanto deve avvenire per i docenti della scuola.

Non a caso il decreto delegato n. 417 già citato all'articolo 1 ribadisce la libertà di insegnamento affermando testualmente: « Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento ». Lo stesso decreto nell'indicare i doveri, i diritti e gli obblighi degli insegnanti non fa alcun riferimento al giuramento. Solo agli articoli 93 e 139 quando si rimanda al testo unico del 1957 per tutte le materie non contenute nel decreto delegato si potrebbe intendere che il giuramento non menzionato debba continuare ad agire. Tuttavia proprio il dettato del decreto delegato aggiunge che le disposizioni del testo unico devono essere mantenute « nei limiti in cui siano applicabili », e all'articolo 140 si stabilisce la decadenza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che siano comunque incompatibili con il nuovo stato giuridico del personale docente.

Per operare in questa direzione sarebbe sufficiente che il Ministro della pubblica istruzione procedesse per via amministrativa onde eliminare questa ingiustizia, che è anche una limitazione culturale, nei confronti del personale della scuola e per chiarire le incongruenze di testi di legge in contrasto fra loro. Questo atto amministrativo il Governo non l'ha voluto compiere nonostante le sollecitazioni e le autorevoli dichiarazioni espresse da più parti, e dallo stesso Presidente della Repubblica.

Sono queste le ragioni della proposta che presentiamo, senza nulla togliere con questo alla necessità di affrontare complessivamente la disciplina che regola l'istituto del giuramento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non è da intendersi applicabile, al personale ivi previsto, il disposto dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.